

SCHEMA DI

CONTRATTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLUSTER DI SERVER E APPARATI DI RETE PER CLOUD GARR-CSD: ACQUISIZIONE DI APPARATI DI CALCOLO, RETE E STORAGE PER INFRASTRUTTURA CLOUD DISTRIBUITA E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE

RIF. GARA 2103

CIG – LOTTO N.....

(il suddetto schema rappresenta il quadro contrattuale di riferimento e sarà integrato in base alle risultanze della procedura di gara)

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "**Committente**"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**") _____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

Premesso che

A. il Consortium GARR è un'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:

i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;

ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;

iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;

iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;

B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;

C. il Consortium GARR ha esperito una procedura di gara aperta, ai sensi del D.lgs 50/2016, per la fornitura di apparati di calcolo/storage/rete e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per 60 mesi;

D. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto del.....;

E. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

a) Fornitore: Organizzazione responsabile della fornitura costituente l'oggetto della presente procedura di gara. Organizzazione che fornirà gli apparati ed i servizi necessari alla realizzazione del progetto.

b) Costruttore: Organizzazione produttrice degli apparati offerti dal Fornitore.

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

c) **Data di Accettazione:** la data di accettazione della fornitura da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione descritta nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).

d) Evento di **Forza Maggiore:** un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.

e) **Specifiche Tecniche:** le caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati e dei relativi servizi richiesti, riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto), parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Premesse e Allegati

2.1 Le premesse, il considerato e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 2103, parte integrante della procedura di gara di cui al punto E delle premesse, completo di tutti i suoi allegati
- Allegato 2 - Offerta Tecnica
- Allegato 3 - Offerta Economica
- Allegato 4 - Consistenza della Fornitura

Art. 3. Oggetto del Contratto

L'oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di apparati di calcolo/storage/rete, di strumenti software e licenze utili per il funzionamento e la totale gestione dei sistemi, e dei servizi di assistenza specialistica e manutenzione. Dovrà, inoltre, essere inclusa l'installazione degli apparati presso le sedi elencate nel Capitolato tecnico di Gara, secondo un disegno dettagliato che verterà

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

definito dopo l'aggiudicazione della gara.

Nella fornitura degli apparati devono essere inclusi i seguenti servizi:

- Il servizio di installazione hardware e software degli apparati e dei sistemi hardware e software, comprensivo di eventuali licenze, per la gestione dei sistemi.
- Il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione on-site degli apparati, per la durata di almeno 60 (sessanta) mesi solari consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo di tutti gli apparati.

Art. 4. Durata

4.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di Gara per la durata di almeno 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

4.2 Con anticipo di gg. 60 rispetto al termine finale del rapporto, il GARR con atto espresso e motivato, potrà disporre il rinnovo del Contratto per un ulteriore periodo di mesi 24 agli stessi patti e condizioni.

4.3 È facoltà del GARR, entro 60 gg dalla scadenza del contratto, richiedere alla Società la proroga della stessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti. in tal caso l'Impresa sarà obbligata a prorogare il servizio di manutenzione, per il periodo richiesto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, previo pagamento di un corrispettivo quanti saranno i mesi della proroga richiesti dal GARR; in tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5. Termini di consegna e collaudo della fornitura

5.1 È richiesto che la procedura di consegna sia strutturata nelle fasi descritte nella tabella sottostante:

Giorno 0	Ordine di acquisto.
Giorno 0 + 30 giorni	Completamento sopralluoghi, consegna verbali dei sopralluoghi.
Giorno 0 + 90giorni	Completamento consegna apparati, verifica consistenza e installazione apparati.
Giorno 0 + 120 giorni	Completamento collaudo della fornitura.

Tabella 1: Tempi di consegna della Fornitura

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

Il Fornitore a partire dall'emissione dell'Ordine di Acquisto è tenuto a svolgere tutti i sopralluoghi presso i siti dove saranno installati gli apparati attenendosi alle seguenti linee guida:

1. eseguire un **unico** sopralluogo per sito, durante il quale dovranno essere raccolte tutte le informazioni propedeutiche all'installazione degli apparati previsti. La necessità di dovere eseguire ulteriori sopralluoghi dovrà essere debitamente motivata dal Fornitore e sarà soggetta ad autorizzazione da parte del GARR;
2. con un preavviso di almeno **5 (cinque) giorni lavorativi** dare comunicazione alla struttura di delivery di GARR dello svolgimento di un sopralluogo;
3. entro **2 (due) giorni lavorativi** dallo svolgimento inviare a GARR il verbale di sopralluogo con tutte le informazioni rilevanti:
 - a. nome e ubicazione della sede;
 - b. nome, cognome, recapito telefonico del personale del Fornitore che ha eseguito il sopralluogo;
 - c. nome, cognome, recapito telefonico del personale della sede che ha seguito il sopralluogo;
 - d. esito del sopralluogo. In caso di esito negativo dovranno essere evidenziate tutte le criticità emerse e proposte le eventuali azioni correttive;
 - e. firma per presa visione del personale della sede che ha seguito il sopralluogo;
 - f. alla scheda di sopralluogo dovrà essere allegata tutta la documentazione rilevante (planimetria della sede, documentazione fotografica, ecc.).

In caso di criticità evidenziate in fase di sopralluogo si richiede comunicazione al GARR entro i 2 giorni lavorativi, come indicato al punto precedente.

Alla data di inizio lavori di installazione per ciascun sito, tutto il materiale necessario deve essere a disposizione del Fornitore, del Costruttore o di un eventuale Partner deputato all'installazione senza restrizioni.

Il Collaudo della fornitura dovrà avvenire nei tempi e nei modi fissati nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al presente Contratto).

Art. 6. Direttore dell'esecuzione dei contratti di fornitura per GARR e responsabile dei contratti dell'impresa contraente

6.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura;
- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benessere al pagamento della stessa;

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'Art. 5 del presente contratto;
- segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

6.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, in ogni momento, dandone comunicazione all'Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.

6.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 7. Corrispettivo

7.1 A titolo di corrispettivo per la fornitura a titolo di vendita dell'oggetto del contratto così come specificato all'art. 3, il GARR corrisponderà a i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati dal Fornitore successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.

7.2 A titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione, di cui al precedente art. 3 del presente contratto, il GARR corrisponderà a i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

Art. 8. Estensione o diminuzione della Fornitura

8.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, qualora si verificasse la necessità, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.

8.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

Art. 9. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

9.2 si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

9.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

9.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

9.5si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10. Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione

10.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per la durata di almeno 60 mesi, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo dei data center oggetto del presente contratto.

10.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) ed in conformità con quanto richiesto da GARR nell'allegato Capitolato Tecnico di Gara.

Art. 11. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Penali

11.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

Ritardo nelle forniture

11.2 Per l'inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

all'Art. 5 del presente contratto, sarà applicata una penale in ragione dell'uno per mille del corrispettivo dell'intera fornitura (di cui all'Art. 7.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa.

Carenze qualitative

11.3 In caso di grave difformità è fatta salva la facoltà del GARR di risolvere il contratto di fornitura. In tal caso sarà cura del GARR inviarne tempestiva comunicazione ufficiale al Fornitore, il quale sarà tenuto – a sue spese e sotto la propria responsabilità – al ritiro di tutto il materiale oggetto della fornitura installato presso la sede del GARR. Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire – a sua cura e spesa – i prodotti non accettati al collaudo entro 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto. Il GARR non risponde dei furti durante la permanenza delle partite rifiutate, né di altre cause di danneggiamento dovute ad eventuali incendi o disastri naturali.

Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione

11.4 L'Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) in risposta a quanto richiesto da GARR nel Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione.

In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall'Impresa nell'Offerta.

RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO PENALE	PENALE
In caso di superamento del tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	1% del canone mensile previsto per il Servizio di Assistenza e Manutenzione di cui all'Art. 7.2
Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	3% del canone mensile previsto per il Servizio di Assistenza e Manutenzione di cui all'Art. 7.2

11.5 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potrà superare il 10% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza e Manutenzione di cui all'Art. 7.2.

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

11.6 Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti bloccanti (critical) mensili superiore a 4 o per un numero di guasti bloccanti (critical) annuali superiori a 20 sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già previste al punto 11.4 del presente articolo e indicate in tabella, verranno, altresì, applicate le penali, di cui all'art.

11.3 del presente contratto, relative alle "carenze qualitative".

Art. 12. Forza Maggiore

12.1 Né né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.

12.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

12.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.

12.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente agli apparati coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 13. Risoluzione

13.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione previste nell'Art. 11.5, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.

13.2 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo Art. 18 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo PEC.

13.3 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, che potrà rinunciarvi entro 15 giorni della conoscenza del suo avveramento.

Art. 14. Ulteriori cause di Risoluzione

14.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.

14.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.

14.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.

14.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 15. Foro Competente

15.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 16. Garanzie di Esecuzione

16.1 Con riferimento alla fornitura di cui all'Art. 3, a garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto l'Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalla legge) del corrispettivo, pari ad € di cui all'Art. 7.2, in uno dei seguenti modi:

1. attestazione di bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consortium GARR, presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT77 P010 3003 2000 0000 6279 320
2. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
3. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
4. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

- preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 6 (sei) anni decorrenti dalla data del Verbale di Collaudo globale (vedi art.7.6).

16.2 Le garanzie coprono gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte ed il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

16.3 si impegna a tenere valide ed efficaci le predette garanzie, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

16.4 L'importo delle garanzie sarà gradualmente svincolato nel corso dell'esecuzione della prestazione in conformità all'art. 103 comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

16.5 GARR ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti di per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

16.6 è tenuto a reintegrare la cauzione di cui GARR si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di GARR mediante PEC. In caso di inadempimento a tale obbligo, GARR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 17. Riservatezza e Tutela Dati Personali

17.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza; (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo; (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;

(d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

17.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo minimo di 60 mesi.

17.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal Regolamento Europeo in materia di dati personali (Regolamento EU n. 679/2016), nonché dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i)

eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare le attività di fatturazione, contabilità e verifiche a tutela del credito.

17.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto. I dati personali eventualmente oggetto di trattamento sono trattati dal personale di ciascuna parte in qualità di soggetto autorizzato al trattamento per le sole finalità descritte al precedente punto, per la durata di esecuzione del contratto (a partire dalla data della stipula e per i sei anni successivi alla data di attivazione) e per ulteriori mesi 6 successivi alla cessazione del contratto stesso (per finalità di natura amministrativa e contabile).

Le parti si danno reciprocamente atto della natura basilica dei dati personali oggetto di trattamento e concordano sulla inidoneità di un'eventuale diffusione incontrollata degli stessi a determinare la lesione di diritti o interessi del soggetto interessato.

I dati personali non devono essere trasferiti o comunicati a soggetti terzi, né a soggetti extra UE, eccetto nei casi previsti dalla legge.

I dati personali saranno conservati dalle parti nei propri sistemi informativi, adottando le misure tecniche ed organizzative appropriate, in conformità al Regolamento EU 679/2016, a protezione degli stessi.

Art. 18. Trasparenza

18.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

18.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19. Divieto di cessione del contratto

19.1 È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 20. Subappalto

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

20.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura del% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

20.2 Il Fornitore resta, in ogni caso, responsabile dei danni che dovessero derivare al Consortium GARR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

20.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

20.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso il Consortium GARR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto concluso con il subappaltatore. Con il deposito di tale contratto di subappalto il Fornitore deve, altresì, trasmettere, in ragione della natura del contratto di subaffidamento, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

20.5 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Consortium GARR non autorizzerà il subappalto.

20.6 In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Consortium GARR procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

20.7 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

20.8 Il subappalto, comunque denominato, o qualsiasi altro contratto concluso dal Fornitore con terzi, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del medesimo Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Consortium GARR, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte la cui esecuzione sia, in qualsiasi forma, affidata a terzi.

20.9 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consortium GARR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai relativi ausiliari.

20.10 Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ovvero qualunque altro contratto comunque concluso con terzi, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Consortium GARR inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Consortium GARR; in tal caso il Fornitore resterà integralmente responsabile nei confronti del Consortium GARR e, comunque, non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Consortium GARR, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

20.11 Il Fornitore si obbliga a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

20.12 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20.13 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consortium GARR potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

20.14 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 21. Disposizioni varie e Comunicazioni

21.1 e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.

21.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.

21.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.

21.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

21.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per :

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

per GARR: Consortium GARR, Via dei Tizii 6, 00185 Roma, fax: +39 06.4962.2044; email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it.

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 22. Sicurezza del personale

22.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

22.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

22.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

22.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, data coincidente con quella della firma digitale apposta per ultima

Per il Consortium GARR

Per

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, espressamente accetta i seguenti articoli: Art. 4 (Durata); Art. 5 (Termini di consegna e collaudo della fornitura); Art. 8 (Estensione della Fornitura); Art. 9 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 11 (Livelli di Servizio (SLA) e Penali); Art. 13 (Risoluzione); Art. 14 (Ulteriori cause di Risoluzione); Art. 17 (Riservatezza e Tutela Dati Personali); Art. 18 (Trasparenza); Art. 20 (Subappalto).

Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma

tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it; web: www.garr.it C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000